

REGOLAMENTO (CEE) N. 324/90 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 1990

recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 643/77 che stabilisce modalità di applicazione per il taglio e la vinificazione, nelle zone franche del territorio geografico della Comunità, di prodotti del settore vinicolo originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 70, paragrafo 3,

considerando che, avendo il Consiglio abrogato per mezzo del regolamento (CEE) n. 3885/89⁽³⁾, con effetto dal 1° gennaio 1990, il regolamento (CEE) n. 353/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le condizioni di taglio e di vinificazione applicabili nelle zone franche del territorio geografico della Comunità ai prodotti del settore vinicolo originari dei paesi terzi⁽⁴⁾, che non presentava più alcun interesse pratico, è pertanto opportuno abrogare anche il regolamento (CEE) n. 643/77 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 643/77 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 94.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 30. 3. 1977, pag. 7.